



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere

2011/0269(COD)

7.6.2012

PARERE

della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere

destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per il periodo 2014 - 2020
(COM(2011)0608 – C7-0319/2011 – 2011/0269(COD))

Relatore per parere: Vilija Blinkevičiūtė

PA_Legam

EMENDAMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) Il rispetto per l'uguaglianza di genere è confermato in tutta la strategia Europa 2020 come uno dei valori fondamentali dell'Unione, evidenziando la necessità di promuovere politiche di parità di genere al fine di aumentare la partecipazione a livello di forza lavoro e contribuire alla crescita e alla coesione sociale. La sua iniziativa faro "Un'agenda per nuove competenze e posti di lavoro" rileva che gli Stati membri devono promuovere nuove forme di equilibrio tra lavoro e vita privata e la parità di genere. Nel 2010 la Commissione ha inoltre adottato una strategia di promozione dell'uguaglianza di genere in Europa, intesa in particolare a utilizzare meglio il potenziale delle donne, contribuendo così al raggiungimento degli obiettivi complessivi dell'UE in ambito economico e sociale;

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) L'effetto negativo delle perdite di posti di lavoro è aggravato per i gruppi che incontrano difficoltà maggiori a

reinserirsi nel mercato del lavoro, soprattutto per le lavoratrici poco o non qualificate, le madri sole e le donne con responsabilità familiari. La crisi finanziaria ed economica e il suo impatto sui ridotti finanziamenti del settore pubblico hanno a loro volta comportato un'ulteriore perdita di posti di lavoro e una maggiore insicurezza per milioni di donne, in particolare per quelle con contratti temporanei o a tempo parziale, occupate in lavori stagionali. La parità di accesso al FEG dovrebbe essere pertanto applicata a tutti i contratti di lavoro.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) A norma degli articoli 8 e 10 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero assicurare che l'attuazione delle priorità, finanziata dal FEG, contribuisca alla promozione della parità tra uomini e donne, tenendo conto inoltre del Patto europeo per la parità di genere 2011-2020.

L'effettiva attuazione del principio della parità tra uomini e donne dovrebbe includere dati e indicatori disaggregati per sesso nonché obiettivi e criteri di parità di genere, coinvolgendo gli organismi competenti in materia di parità di genere nelle varie fasi dell'attuazione, in particolare nella pianificazione, nel monitoraggio e nella valutazione.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo)

(7 bis) Al fine di preservare la dimensione di genere del FEG, particolare attenzione dovrebbe essere dedicata alle donne che sono costrette ad accettare lavori precari, lavori part-time e a tempo determinato per le numerose interruzioni legate alla maternità, alla cura dell'infanzia e dei membri anziani della famiglia.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Al momento di configurare l'insieme coordinato di misure attive del mercato del lavoro, è opportuno che gli Stati membri pongano l'accento su misure che favoriranno in modo significativo l'impiegabilità dei lavoratori licenziati. Gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di ottenere un reintegro nelle precedenti o in nuove attività lavorative di almeno il 50% di lavoratori entro 12 mesi ***dalla data della domanda.***

Emendamento

(10) Al momento di configurare l'insieme coordinato di misure attive del mercato del lavoro, è opportuno che gli Stati membri pongano l'accento su misure che favoriranno in modo significativo l'impiegabilità dei lavoratori licenziati. Gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di ottenere un reintegro nelle precedenti o in nuove attività lavorative di almeno il 50% di lavoratori entro 12 mesi ***da quando ricevono l'assistenza.***

Emendamento 6

Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Le azioni che beneficiano dei contributi finanziari del FEG in virtù dell'articolo 2, lettere a) e b), hanno lo scopo di garantire che almeno il 50% dei lavoratori che partecipano a tali azioni trovino un'occupazione stabile entro un anno ***a decorrere dalla data della domanda.***

Emendamento

Le azioni che beneficiano dei contributi finanziari del FEG in virtù dell'articolo 2, lettere a) e b), hanno lo scopo di garantire che almeno il 50% dei lavoratori che partecipano a tali azioni trovino un'occupazione stabile entro un anno ***da quando ricevono l'assistenza.***

Emendamento 7

Proposta di regolamento Articolo 3 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(-a) "principio della parità di trattamento tra uomini e donne": assenza di discriminazioni basate sul sesso nelle varie fasi di attuazione del contributo finanziario, in particolare nella selezione dei gruppi di destinatari, nonché nella definizione dei criteri, degli indicatori e dei beneficiari;

Emendamento 8

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) misure speciali di durata limitata, come le indennità per la ricerca di un lavoro, le misure d'incentivazione alle assunzioni destinate ai datori di lavoro, le indennità di mobilità, le indennità di sussistenza o per le persone in formazione (comprese le indennità per i servizi di custodia o i servizi di sostituzione nell'azienda agricola), tutte misure limitate alla durata della ricerca attiva di un lavoro debitamente documentate, e attività di apprendimento permanente e di formazione,

(b) misure speciali di durata limitata, come le indennità per la ricerca di un lavoro, le misure d'incentivazione alle assunzioni destinate ai datori di lavoro, le indennità di mobilità, le indennità di sussistenza o per le persone in formazione (comprese le indennità per i servizi di custodia ***dell'infanzia o di altre persone dipendenti*** o i servizi di sostituzione nell'azienda agricola), tutte misure limitate alla durata della ricerca attiva di un lavoro debitamente documentate, e attività di apprendimento permanente e di formazione,

Emendamento 9

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) e misure volte a incentivare in particolare i lavoratori in situazione svantaggiata o anziani a rimanere o ritornare sul mercato del lavoro.

Emendamento

(c) misure volte a incentivare in particolare i lavoratori in situazione svantaggiata **e quelli a maggior rischio di povertà, come le donne e in particolare le madri sole, o i lavoratori** anziani, a rimanere o ritornare sul mercato del lavoro.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) misure di tipo finanziario, ad esempio strumenti quali il micro-credito volti a supportare lavoratori in particolare condizione di vulnerabilità quali disabili, madri sole e anziani.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

I costi delle misure di cui al punto (b) non possono superare il 50% dei costi totali dell'insieme coordinato dei servizi personalizzati enumerati nel presente paragrafo.

soppresso

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 8 – punto 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) l'identificazione, ove applicabile, delle imprese, dei fornitori o dei produttori a

(c) l'identificazione, ove applicabile, delle imprese, dei fornitori o dei produttori a

valle e dei settori che licenziano, nonché delle categorie di lavoratori interessate;

valle e dei settori che licenziano, nonché delle categorie di lavoratori interessate *utilizzando dati ripartiti per genere;*

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 10

Testo della Commissione

La Commissione e gli Stati membri garantiscono la promozione dell'uguaglianza tra le donne e gli uomini e l'integrazione della prospettiva di genere nelle varie tappe di attuazione del contributo finanziario. ***La Commissione e lo Stato membro adottano le misure appropriate per prevenire qualunque discriminazione basata sul sesso, l'origine razziale o etnica, la religione o le convenzioni, una disabilità, l'età, l'orientamento sessuale e il tipo di contratto di lavoro o di rapporto di lavoro nelle varie tappe di attuazione del contributo finanziario e nell'accesso ad esso.***

Emendamento

La Commissione e gli Stati membri ***applicano il principio della parità di trattamento tra uomini e donne, il che vuol dire che non viene tollerata alcuna discriminazione basata sul sesso e che essi*** garantiscono la promozione dell'uguaglianza tra le donne e gli uomini e l'integrazione della prospettiva di genere nelle varie tappe di attuazione del contributo finanziario, ***in particolare quando selezionano i gruppi di destinatari e definiscono i criteri, gli indicatori e i beneficiari.***

La Commissione e lo Stato membro adottano le misure appropriate per prevenire qualunque discriminazione basata sul sesso, l'origine razziale o etnica, la religione o le convenzioni, una disabilità, l'età, l'orientamento sessuale e il tipo di contratto di lavoro o di rapporto di lavoro nelle varie tappe di attuazione del contributo finanziario e nell'accesso ad esso.

Nella richiesta e l'utilizzo di risorse del Fondo europeo per la globalizzazione gli Stati membri sostengono in particolare i gruppi più vulnerabili della società, comprese le donne, nel cui caso il notevole divario retributivo di genere influisce anche sull'importo delle indennità di disoccupazione, mentre la disoccupazione di lunga durata riduce

ulteriormente le pensioni.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 14

Testo della Commissione

Possono essere oggetto di un contributo finanziario del FEG le spese sostenute a decorrere dalle date fissate all'articolo 8, paragrafo 2, **lettera (h)**, alle quale lo Stato membro inizia a fornire servizi personalizzati ai lavoratori interessati o ad erogare le spese amministrative per l'attuazione del FEG, conformemente all'articolo 7, rispettivamente paragrafi 1 e 3. Nel caso degli agricoltori, le spese sono ammissibili per beneficiare di un contributo a decorrere dalla data fissata nell'atto delegato adottato conformemente all'articolo 4, paragrafo 3.

Emendamento

Possono essere oggetto di un contributo finanziario del FEG le spese sostenute a decorrere dalle date fissate all'articolo 8, paragrafo 2, **lettera (f)**, alle quale lo Stato membro inizia a fornire servizi personalizzati ai lavoratori interessati o ad erogare le spese amministrative per l'attuazione del FEG, conformemente all'articolo 7, rispettivamente paragrafi 1 e 3. Nel caso degli agricoltori, le spese sono ammissibili per beneficiare di un contributo a decorrere dalla data fissata nell'atto delegato adottato conformemente all'articolo 4, paragrafo 3.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Entro 15 mesi dalla data della domanda prevista all'articolo 8, paragrafo 1, o entro la data stabilita dalla decisione della Commissione adottata in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, lo Stato membro presenta alla Commissione una relazione intermedia relativa all'attuazione del contributo finanziario, comprendente informazioni sul finanziamento, il calendario e la natura delle azioni già eseguite e il tasso di reinserimento professionale o di avvio di nuove attività raggiunto 12 mesi dopo la data della domanda.

Emendamento

Entro 15 mesi dalla data della domanda prevista all'articolo 8, paragrafo 1, o entro la data stabilita dalla decisione della Commissione adottata in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, lo Stato membro presenta alla Commissione una relazione intermedia relativa all'attuazione del contributo finanziario, comprendente informazioni sul finanziamento, il calendario e la natura delle azioni già eseguite e il tasso di reinserimento professionale **con particolare riferimento alla dimensione di genere** o di avvio di nuove attività raggiunto 12 mesi dopo la

data della domanda.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) una descrizione delle misure adottate e previste dalle autorità nazionali, regionali e locali, dai fondi dell'Unione, dalle parti sociali e dalle imprese, compresa una stima del modo in cui esse contribuiscono al reinserimento professionale dei lavoratori o a nuove attività.

Emendamento

(b) una descrizione delle misure adottate e previste dalle autorità nazionali, regionali e locali, dai fondi dell'Unione, dalle parti sociali e dalle imprese, compresa una stima del modo in cui esse contribuiscono al reinserimento professionale dei lavoratori o a nuove attività **e al principio della parità di trattamento tra uomini e donne.**

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Ove possibile, i dati sono disaggregati (ripartiti) per sesso.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. A partire dal 2015, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio ogni due anni entro il 1° agosto una relazione quantitativa e qualitativa sulle azioni realizzate a titolo del presente regolamento e del regolamento 1927/2006 nel corso dei due anni precedenti. Tale relazione verte principalmente sui risultati ottenuti dal FEG e contiene, in particolare, informazioni sulle domande presentate, le

Emendamento

1. A partire dal 2015, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio ogni due anni entro il 1° agosto una relazione quantitativa e qualitativa sulle azioni realizzate a titolo del presente regolamento e del regolamento 1927/2006 nel corso dei due anni precedenti. Tale relazione verte principalmente sui risultati ottenuti dal FEG e contiene, in particolare, informazioni sulle domande presentate, le

decisioni adottate, le azioni finanziate, **compresa la loro** complementarità con le azioni finanziate da altri fondi dell'Unione, in particolare il Fondo Sociale Europeo (FSE) e il Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale (FEASR), e la chiusura dei contributi finanziari concessi. Comprende inoltre informazioni sulle domande che sono state respinte o ridotte in mancanza di stanziamenti sufficienti o a causa di non ammissibilità.

decisioni adottate *e* le azioni finanziate, **nonché informazioni sulle attività che perseguono l'obiettivo dell'uguaglianza fra uomini e donne, informazioni e statistiche sul tasso di reintegro dei lavoratori con particolare riferimento alle categorie più vulnerabili quali donne e anziani**, e la chiusura dei contributi finanziari concessi. **A tal fine la relazione comprende una valutazione della complementarità di queste azioni e attività** con le azioni finanziate da altri fondi dell'Unione, in particolare il Fondo Sociale Europeo (FSE) e il Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale (FEASR). Comprende inoltre informazioni sulle domande che sono state respinte o ridotte in mancanza di stanziamenti sufficienti o a causa di non ammissibilità. **Tutti i dati contenuti nella relazione sono, ove possibile, disaggregati (ripartiti) per sesso.**

Emendamento 19

Proposta di regolamento Articolo 20 – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) e una valutazione ex-post, entro il 31 dicembre 2022, con l'assistenza di esperti esterni, al fine di misurare l'impatto del FEG e il suo valore aggiunto.

Emendamento

(b) e una valutazione ex-post, entro il 31 dicembre 2022, con l'assistenza di esperti esterni, **compresi esperti in materia di uguaglianza di genere**, al fine di misurare l'impatto del FEG e il suo valore aggiunto.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Articolo 21 – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) verificare che i meccanismi di gestione e di controllo sono posti in essere e applicati in modo da garantire un'utilizzazione efficace e corretta dei

Emendamento

(a) verificare che i meccanismi di gestione e di controllo sono posti in essere e applicati in modo da garantire un'utilizzazione efficace e corretta dei

fondi dell'Unione, conformemente ai principi di una sana gestione finanziaria;

fondi dell'Unione, conformemente ai principi di una sana gestione finanziaria e *della parità di trattamento tra uomini e donne;*

Emendamento 21

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Nell'effettuare la gestione e il controllo finanziario, gli Stati membri provvedono affinché esperti in materia di uguaglianza di genere facciano parte degli enti di controllo.

PROCEDURA

Titolo	Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione 2014 - 2020	
Riferimenti	COM(2011)0608 – C7-0319/2011 – 2011/0269(COD)	
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	EMPL 25.10.2011	
Parere espresso da Annuncio in Aula	FEMM 25.10.2011	
Relatore per parere Nomina	Vilija Blinkevičiūtė 22.11.2011	
Esame in commissione	27.3.2012	30.5.2012
Approvazione	30.5.2012	
Esito della votazione finale	+: 24	–: 0
	0:	0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Regina Bastos, Andrea Češková, Iratxe García Pérez, Mikael Gustafsson, Mary Honeyball, Livia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Nicole Kiil-Nielsen, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Astrid Lulling, Elisabeth Morin-Chartier, Siiri Oviir, Antonia Parvanova, Joanna Senyszyn, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Britta Thomsen, Angelika Werthmann, Inês Cristina Zuber	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Izaskun Bilbao Barandica, Vilija Blinkevičiūtė, Franziska Katharina Brantner, Minodora Cliveti, Mojca Kleva, Ana Miranda, Norica Nicolai, Antigoni Papadopoulou	